

**Quesito in materia di estensibilità del limite di permanenza ultradecennale ai presidenti di sezione e ai capi degli uffici con funzioni di presidente di sezione.**

*(Risposta a quesito del 17 settembre 2003)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 17 settembre 2003,

osserva

Con nota in data 15 luglio 2003 il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata chiedeva a questo Consiglio di conoscere *“se il limite decennale di permanenza nella stessa sezione sia estensibile anche ai presidenti di sezione e ai Capi degli uffici con funzioni di presidente di sezione”*.

Invero il par. 46 della circolare sulla formazione delle tabelle per l'organizzazione degli uffici giudiziari 2002-2003 in tema di divieto di permanenza ultradecennale nel medesimo posto prevede testualmente: *“La permanenza del magistrato nel medesimo posto tabellamente individuato per periodi eccessivamente prolungati (comunque superiori a dieci anni) è ammessa soltanto qualora il trasferimento ad altro posto del medesimo ufficio provochi significativi disservizi, da illustrarsi specificamente nella proposta; è esclusa in ogni caso la permanenza ultradecennale del magistrato nelle sezioni fallimentari, in quelle che si occupano della materia societaria e nelle sezioni distaccate. Al fine di consentire la verifica del rispetto della suddetta regola, nella proposta di tabella il dirigente dell'ufficio deve indicare, accanto al nome del magistrato, il numero di anni di permanenza nel posto assegnatogli, computandosi nel periodo tutte le funzioni svolte sia come giudice, sia come presidente di sezione”*.

Tanto premesso al quesito formulato dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata deve darsi necessariamente risposta affermativa, preso atto del tenore testuale della disposizione in commento che espressamente include nelle categorie soggette al divieto della permanenza ultradecennale pure i presidenti di sezione, anche se capi ufficio;

delibera

di rispondere come in parte motiva.